



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO**

Nella causa n. r.g. **488/2019**

con il patrocinio dell'avv. Stefania Mangione e con domicilio eletto
in Bologna, via San Felice, n. 6

RICORRENTI

e

in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Luisa
Ianniello e con domicilio eletto presso l'Area Legale della Società in

RESISTENTE

e

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587
- P. Iva 2121151001) in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con il patrocinio

degli avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi e con domicilio eletto in Modena, al Viale Reiter n.

72

TERZA LITISCONSORTE NECESSARIA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.4.2019 i Sig.ri

hanno convenuto in giudizio

per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«si chiede che il Tribunale di Modena - sezione Lavoro, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, con sentenza provvisoriamente esecutiva declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di una somministrazione illecita e/o irregolare e/o fraudolenta, ai sensi dell'art. 1 della l. 1369/1960 e/o degli artt. 20, 21, 27, 28, 29 e 30 del d.lgs. 276/2003 e/o degli artt. artt. 30, 31, 32 e 33 e 38 del d.lgs. 81/2015 che tra i signori*

e

in persona del

legale rappresentante pro-tempore, si è costituito ed intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno rispettivamente dalle seguente dati: -

dall'1.11.1993; - dall'1.6.2000; - dal 21.2.2006; - dall'1.1.1990; -

*dal 17.5.2007 o dalle diverse date e con il diverso regime orario che dovessero risultare di giustizia, alle condizioni economiche e normative per il personale inquadrato nel livello E (e prima del CCNL del 2003 nell'area operativa) del CCNL per il personale non dirigente di di volta in volta applicabile, o del diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia e conseguentemente; 2. **DICHIARARE TENUTA E***

***CONDANNARE** la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, a dare esecuzione a*

detti rapporti di lavoro, accettando la prestazione lavorativa e iscrivendo le parti ricorrenti nei propri libri paga e matricola e/o libro unico del lavoro alle condizioni economiche e normative previste per il personale inquadrato nel livello E (e prima del CCNL del 2003 nell'area operativa) del CCNL per il personale non dirigente di _____ di volta in volta applicabile, o del diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia; **3. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE** la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento delle differenze retributive spettanti alle parti ricorrenti in forza dell'inquadramento nel livello E (e prima del CCNL del 2003 nell'area operativa) del CCNL per il personale non dirigente di _____ di volta in volta applicabile dovute dalla date indicate al punto 1) che precede ad oggi, o per il diverso periodo che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo saldo.

4. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, previa occorrendo chiamata in causa dell'I.N.P.S., al versamento a favore dell'I.N.P.S. stesso degli eventuali maggiori contributi assistenziali e previdenziali. Con condanna della società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore della sottoscritta avvocatessa che si dichiara antistataria».

A sostegno del ricorso hanno prospettato: 1) di avere ininterrottamente, nella sostanza e a dispetto della formale assunzione presso le ditte appaltatrici via via succedutesi nel tempo, prestato attività di lavoro subordinato a favore della convenuta; 2) di avere sempre svolto mansioni di autisti, ritiro e trasporto prodotti postali; 3) di avere concretamente svolto le mansioni di cui ai punti 11)-19) della narrativa di cui al ricorso; 4) di essere stati assoggettati, nell'esecuzione di tali compiti, al potere direttivo esercitato dal personale di _____ nella persona del direttore dell'ufficio postale di riferimento; 5) di avere utilizzato per lo svolgimento

dei compiti assegnati, al netto del furgoncino, materiali di proprietà di Poste Italiane; 6) la pianificazione della prestazione lavorativa, nei suoi aspetti modali e temporali, da parte della società convenuta.

Illustrata per ciascun ricorrente la durata della propria esperienza lavorativa, nel prospettare l'illegittimità dei contratti di appalti stipulati dalla resistente, hanno rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società Poste Italiane che, nel prendere posizione avverso le doglianze avversarie, nel ribadire la legittimità del proprio operato e, così, la genuinità dei contratti di appalto stipulati con le varie società appaltatrici/datrici di lavoro dei ricorrenti, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.

La causa veniva istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 7.1.2020.

Integrato il contraddittorio con INPS nella veste di litisconsorte necessario, previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 14.12.2022, il G.L. dava lettura del dispositivo, riservandosi termine di giorni sessanta per il deposito della presente sentenza.

Il *thema decidendum* della presente controversia ha innanzitutto ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento della illegittimità dei contratti di appalto stipulati dalla resistente rispettivamente con le società Renato Ciobani s.r.l., Plantamura Domenico & F s.n.c., Della Marca Antonio, Ditta Della Marca, Mp Service s.r.l., Elipaca Servizi & Lavori s.r.l., Elipaca Servizi s.r.l. e Easy Service s.r.l. e per il conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ciascun ricorrente e resistente sin dalla data di stipula del primo contratto di appalto.

Il tutto con riconoscimento a proprio favore, alla luce delle mansioni in concreto svolte, dell'inquadramento Livello E CCNL personale non dirigente Poste Italiane.

Si ritiene che la prospettazione attorea colga nel segno.

L'art. 1 L. 1369/1960 stabilisce che: «E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.»

In esegesi di detta disposizione, la S.C. ha precisato che: «Il divieto di interposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro si riferisce a tutte le situazioni in cui l'appaltatore svolga unicamente compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, che vengono invece esercitati dall'impresa appaltante» (Cass., 27.1.2021, n. 1754).

L'art. 29 D. Lgs. 276/2003 prescrive quanto segue: «1. *Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.*

2. *In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.*

3. *L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.*

3-bis. *Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la*

prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».

Così come già visto con riferimento alla disciplina di cui alla L. 1369/1960, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue così il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. Fattore, quest'ultimo, che ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.

In esegesi della richiamata disposizione, la S.C. ha stabilito il seguente condivisibile principio di diritto: *«In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il*

quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (Cass., 25.6.2020, n. 12551).

Con la precisazione per cui: *«Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, nè rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante» (Cass., 11720/2009; Cass., 17444/2009; Cass. 9624/2008).*

Nell'offerire puntuale e specifica disciplina, al fine di trovare un temperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, l'ordinamento contempla quindi in astratto un'ipotesi di dissociazione formale tra datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.

La legittimità di tale vicenda – necessariamente trilatera (rapporto giuridico complesso che vede coinvolto il prestatore di lavoro; il datore di lavoro formale nonché l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) – è così subordinata al riscontro nel caso concreto dei requisiti di liceità indicati dal Legislatore, così come precisati poi dalla giurisprudenza di legittimità. Pena altrimenti, ove formulata specifica domanda a cura del prestatore di lavoro, la costituzione in sede giudiziale di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, quest'ultimo da ritenersi al contempo formale e sostanziale datore di lavoro.

In sostanziale linea di continuità con tale assetto di interessi si pone anche il D. Lgs 81/2015.

Ciò posto, si ritiene che l'onere della prova circa la genuina esistenza di un rapporto di intermediazione di manodopera incomba in capo alle parti datoriali: *«Il criterio discrezionale per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore*

delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889).

Onere probatorio il cui assolvimento presuppone, necessariamente, la produzione in giudizio degli accordi intercorrenti tra ditta appaltante e ditta appaltatrice: *«La riscontrata assenza di accordi tra le società ricorrenti, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell' "imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione» (così, in motivazione, Cass., 18.11.2019, n. 29889. V. anche Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 18/06/2021).*

Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che le censure di parte ricorrente colgano nel segno.

Nella parte narrativa del ricorso (v. punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pagg. 2 e 4 ricorso e la documentazione ivi richiamata) si espone come ciascun lavoratore abbia sempre svolto la propria prestazione lavorativa a favore della convenuta, pur risultando formalmente assunto presso varie società appaltatrici via via succedutesi nel tempo.

Concentrando le attenzioni ad un “primo segmento temporale” (periodo antecedente alla formale assunzione dei ricorrenti presso Easy Service s.r.l.), si evidenzia come parte resistente Poste Italiane s.p.a. non abbia prodotto in giudizio i contratti di appalto siglati con le singole appaltatrici via via succedutesi nel tempo.

Alla luce delle considerazioni in diritto espresse in precedenza, la riscontrata lacuna probatoria riferibile alla resistente esclude la sussistenza di una fisiologica e legittima ipotesi di dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative e comporta la “riespansione” del generale principio – fissato dall’art. 2094 c.c. – di individuazione del datore di lavoro in Poste Italiane s.p.a., quale soggetto effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.

Si ritiene poi che l’ accertata originaria situazione di illiceità nella fornitura di manodopera sia proseguita, immutata, anche nel “secondo segmento temporale”, che ha visto l’interfacciarsi, nella veste di datore formale, la società Easy Service s.r.l.

Le prove orali assunte nel corso della fase istruttoria hanno consentito infatti di apprezzare come la prestazione lavorativa offerta dai ricorrenti fosse, nei suoi aspetti modali e temporali, assoggettata al potere direttivo di personale della resistente (nella persona del direttore di filiale) e fosse resa, nella sostanza, mediante impiego di materiale di proprietà della resistente.

Si richiamano sul punto le convergenti deposizioni testimoniali rilasciate dalla Sig.ra Ferrari, Facchini, Esposito e Lo Cocciolo.

A ulteriore conferma della non genuinità, a fini lavoristici, del contratto di appalto Easy Service-Poste Italiane, si evidenzia come l’Accordo Quadro per la fornitura del servizio di trasporto prodotti postali per la Provincia di Modena (v. doc. 5 memoria difensiva) disciplina in termini così dettagliati le modalità e contenuti del servizio offerto dall’appaltatrice, tanto da non residuare in capo a costei alcun apprezzabile margine di discrezionalità organizzativa nella realizzazione dell’*opus* commissionato (per vicende sovrapponibili a quella per cui oggi è causa, pervengono alle medesime conclusioni T. Catania, sentenza n. 3491 del 31.10.2018; C. App. Cagliari, sentenza del 13.9.2017).

In definitiva quindi, anche con riferimento al contratto di appalto stipulato dalla resistente con la società Easy Service s.r.l., risulta fondata la tesi attorea.

A fini squisitamente giuslavoristici, la riscontrata fittizietà dei vari soggetti giuridici che hanno rivestito la formale figura di datore di lavoro dei ricorrenti ne comporta così la loro espunzione dalla concreta vicenda lavorativa in discussione. Depauperamento soggettivo cui consegue la riduzione a due degli interlocutori nella richiamata concreta vicenda lavorativa e che comporta, *ex necesse* e visto il disposto di cui all'art. 2094 c.c., l'individuazione in Poste Italiane s.p.a. del vero datore di lavoro beneficiario della prestazione lavorativa offerta da ciascuno dei ricorrenti.

Riscontrata la natura non genuina dei contratti di appalto via via succedutesi nel tempo, si accerta così la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, tra: il Sig. Raffaele Mastroianni e Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 1.11.1993; il Sig. Giovanni Terragno e Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 1.6.2000; il Sig. Maurizio Casini e Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 21.2.2006; il Sig. Filippo De Vita e Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 1.1.1990; il Sig. Kebede Biniam Melese e Poste Italiane s.p.a. a decorrere dal 17.5.2007.

Con riferimento all'inquadramento da conferire a costoro, si ritiene che la prestazione in concreto offerta da ciascuno dei ricorrenti (così come descritta nella parte narrativa in ricorso e confermata anche dai testimoni escussi nel corso della fase istruttoria) possa essere ricondotta nell'alveo del livello E (o equipollente a esso in ipotesi di diversa formale denominazione) dei vari CCNL succedutesi nel tempo (v. docc. 69-74 ricorso).

In virtù degli accertamenti compiuti, in difetto di fatti impeditivi/modificativi/estintivi formulati dalla resistente, scomputati i compensi retributivi *medio tempore* già percepiti dai ricorrenti, si condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a favore di ciascuno dei ricorrenti le differenze retributive maturate da costoro dalla data di instaurazione del riconosciuto rapporto lavorativo subordinato sino all'effettivo soddisfo. Oltre interessi e rivalutazione *ex art. 429 c.p.c.* dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.

Con riferimento alla regolarizzazione di tali rapporti di lavoro sul piano previdenziale, si osserva quanto segue.

L'art. 3, co. 9 e 10, L. 335/1995 dispone quanto segue: «9. *Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Agli effetti del computo dei termini prescrizione non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.».

In esegesi di detta disposizione, si è evidenziato che: « *Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono in cinque anni e tale prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti ed è quindi irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, con la conseguenza che essa opera di diritto, è rilevabile d'ufficio ed esclude l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati al versamento dei contributi previdenziali prescritti*» (C.d.S., 14.5.2007, n. 2445).

Circa l'indisponibilità per le parti, in materia previdenziale, del regime della prescrizione estintiva già maturata si richiama altresì *ex multis* Cass., 1.7.2002, n. 9525 nonché Cass., 24.3.2005, n. 6340.

Sempre in materia di obbligo contributivo, per l'ipotesi di domanda giudiziale del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, la S.C. ha stabilito che tale fattispecie configuri una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente (v. Cass., 19.8.2020, n. 17320).

Onde l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto stabilito da Cass., SS. UU., 22.4.2010, n. 9523: *«Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.»*.

Alla luce delle coordinate esegetiche sin qui tracciate, si ritiene parzialmente fondata la domanda attorea.

Con riferimento al periodo successivo alla data del 16.4.2014, si ritiene che l'odierna convenuta sia astretta all'assolvimento dell'obbligo contributivo su di lei incombente.

A tale riguardo si osserva che parte ricorrente ha depositato in data 16.4.2019 il ricorso giurisdizionale *ex art. 414 c.p.c.* con cui, nell'instaurare la presente controversia, ha formulato altresì una cd. "domanda di regolarizzazione contributiva" (v. conclusioni allegate al ricorso).

Trattasi di iniziativa giurisdizionale che, alla luce delle considerazioni espresse in apertura di motivazione e nel prevedere sin dall'origine la necessaria partecipazione di tutti i soggetti

coinvolti nell'obbligazione previdenziale oggi in discussione, deve qualificarsi come idonea a interrompere il termine prescrizione estintivo quinquennale dell'obbligazione contributiva.

Con riferimento invece al periodo antecedente, si ritiene invece maturato il termine prescrizione estintivo quinquennale.

Per l'effetto, con riferimento a ciascun rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, si condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a favore di INPS la contribuzione previdenziale correlata limitatamente a decorrere dalla data del 16.4.2014 (quinquennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale).

Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, parte resistente è risultata soccombente sia nei confronti di parte ricorrente sia del litisconsorte necessario.

Le spese di lite quindi, in base al tipo e valore di controversia, degli adempimenti processuali compiuti, delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i., sono poste a carico di parte resistente/soccombente nei termini indicati in dispositivo.

Le spese di lite riconosciute a favore di parte ricorrente devono essere distratte a favore del patrocinio attoreo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) Accerta, nei termini di cui in motivazione, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, tra ciascuno dei ricorrenti e parte resistente Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei termini di cui in motivazione, a corrispondere a favore di ciascuno dei ricorrenti le differenze retributive maturate da costoro;

- 3) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a favore di INPS la contribuzione previdenziale correlata a ciascun rapporto di lavoro indicato al punto 1) del presente dispositivo, limitatamente a decorrere dalla data del 16.4.2015;
- 4) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di € 5.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a favore di parte INPS, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di € 3.500,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- 6) riserva termine di giorni sessanta per deposito della sentenza.

Modena, 14.12.2022-9.1.2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli